BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I E	XI	(\mathbf{V})	:	•			
In sede referente						Pag.	1
GIUSTIZIA (IV):							
In sede legislativa				<i>,</i> •))	1
LAVORI PUBBLICI (IX):							
In sede legislativa						»	2
AGRICOLTURA (XI):							
In sede legislativa			٠	•	٠))	2
Industria (XII):							
Elezione del Presidente	٠	•		•	•))	11
CONVOCAZIONI	•				٠))	12
RELAZIONI PRESENTATE						n	14

AFFARI COSTITUZIONALI (I) e IGIENE E SANITA (XIV)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969, ORE 9,30. — Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla sanità, De Maria.

Disegno di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (369).

Il deputato Cavallari, relatore per la I Commissione, illustra il testo predisposto dal Comitato ristretto, sottolineando come esso risponda alle esigenze funzionali dell'Istituto, connesse alle esigenze del personale che opera nell'ambito dell'Istituto stesso. Sottolinea la urgenza del provvedimento e si augura che le Commissioni lo accolgano con la stessa unanimità con cui è stato redatto dal Comitato ristretto, che, soltanto in alcuni punti, ha deciso a maggioranza.

Il relatore per la XIV Commissione, Barberi, concorda con il deputato Cavallari.

Intervengono nella discussione il deputato Usvardi, il quale propone che le Commissioni richiedano il trasferimento del disegno di legge alla sede legislativa; Fregonese, il quale concorda con il relatore e con il deputato Usvardi, riservandosi di presentare alcuni emendamenti relativi alle carriere ed all'articolo 88 in merito all'esercizio professionale; del Sottosegretario De Maria, il quale assicura l'adesione del Governo al nuovo testo elaborato in quanto esso sia strumento per il raggiungimento del bene dell'Istituto superiore di sanità e del personale dipendente nell'ambito del bene dello Stato, che si fonda su principi organizzativi equilibrati.

Le Commissioni, quindi, all'unanimità, favorevole il Sottosegretario De Maria, deliberano di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969, ORE 8,45. — Presidenza del Vice Presidente CACCIATORE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Dell'Andro.

Su proposta del Presidente la Commissione approva una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare subito la proposta di legge n. 1980.

Proposta di legge:

Senatore Tesauro: Adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1980).

Il deputato Vassalli riferisce sulla proposta di legge, tendente ad elevare l'ammontare dei trattamenti pensionistici attualmente corrisposti dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, ed a coprire l'onere della maggiore spesa attraverso l'aumento e la ristrutturazione dei contributi da corrispondere alla Cassa stessa.

Dopo essersi soffermato sull'analisi delle singole disposizioni, il relatore invita la Commissione ad approvare il progetto di legge, sottolineando peraltro la necessità di addivenire quanto prima ad un coordinamento della regolamentazione del sistema previdenziale a favore degli avvocati e procuratori, eventualmente attraverso la formulazione di un testo unico.

Il deputato Foderaro invita la Commissione a passare immediatamente agli articoli della proposta di legge. A seguito degli interventi dei deputati Ferdinando di Nardo, Musotto, Guidi, Manco, Castelli, Lospinoso Severini e Sabadini, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,5.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969, ORE 9. — Presidenza del Presidente BARONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Alessandrini.

Disegno di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1998).

Il relatore Fracassi riferisce favorevolmente sul disegno di legge, illustrandone le finalità

Dopo l'intervento del deputato Carra, che chiede chiarimenti in ordine al disposto dell'articolo 2, del relatore Fracassi, che fornisce i chiarimenti richiesti, e del Sottosegretario Alessandrini, che si sofferma analiticamente sul contenuto del disegno di legge, la Commissione approva senza modificazione gli articoli del disegno di legge.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,35.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969, ORE 9,15. — Presidenza del Presidente Truzzi. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (1692).

Il Presidente precisa che il Comitato ristretto deciso dalla Commissione nella seduta del 26 settembre scorso (composto dai deputati: Averardi, Capua, Fiumanò, Frasca, Imperiale, Minasi Rocco, Tripodi Antonino e Truzzi), dopo due mesi di intenso lavoro è giunto alla formulazione di un nuovo testo del provvedimento in esame. Propone che tale testo sia preso come base di discussione in luogo di quello del disegno di legge. La Commissione concorda.

Il relatore Imperiale ricorda che l'originaria formulazione del provvedimento governativo era largamente insoddisfacente ed è per questo che il Comitato ristretto ha proceduto ad una nuova formulazione che fa salvo ovviamente il principio dell'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto reclamato dai produttori e dagli operatori del settore. La nuova articolazione tiene conto delle osservazioni contenute nella nota sentenza della Corte costituzionale del 5 giugno 1962, n. 54 e delle richieste avanzate da tutti i gruppi politici.

Si passa agli articoli. La Commissione approva i seguenti articoli dall'1 all'11 ai quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 1.

Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico e sociale della zona dove si pratica tale coltura, e per assicurare idonee garanzie di qualità ai consumatori, tutta l'essenza di bergamotto annualmente prodotta deve essere conferita all'ammasso.

L'ammasso è gestito dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946, con le modifiche contenute alla presente legge.

Sono considerati produttori i proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo, i coloni miglioratari, i mezzadri e i compartecipanti in natura di terreni coltivati a bergamotto.

Si considera essenza di bergamotto quella estratta a freddo dai frutti anche se immaturi. Per l'ammasso di essenza di frutti immaturi il Consorzio terrà gestione separata.

ART. 2.

I titolari delle aziende ove si coltiva il bergamotto hanno l'obbligo di denunziare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le superfici coltivate con la indicazione dei relativi dati catastali, con il numero delle piante e la data della loro messa a dimora per ogni particella. I medesimi hanno altresì l'obbligo di denunziare entro tre mesi le eventuali variazioni della consistenza dei bergamotteti.

ART. 3.

I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al Consorzio del bergamotto almeno venti giorni prima dell'inizio della raccolta, il numero delle piante in produzione con la presumibile quantità dei frutti dell'annata, specificando il tipo della conduzione ed indicando la quota spettante a mezzadri, coloni o compartecipanti, i quali all'atto di ogni raccolta dei frutti acquistano a tutti gli effetti la piena disponibilità della quota di loro spettanza.

Qualunque cessione di frutti di bergamotto, per qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione dell'essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunciata entro tre giorni al Consorzio, con l'indicazione del nome e della residenza del cessionario. Si considera altresì cessione ogni lavorazione di frutti al di fuori della propria azienda.

Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale deve tenere un registro di carico e scarico ed annotarvi le quantità di frutti introdotti, quelli lavorati di volta in volta e i quantitativi di prodotti ricavati.

Deve altresì inviare settimanalmente al Consorzio un estratto di detto registro.

Il Consorzio ha diritto di controllare le quantità denunciate mediante ispezione ai bergamotteti.

ART. 4.

Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro dieci giorni dal termine della lavorazione, denunciare al Consorzio la quantità prodotta. Se la lavorazione non sia terminata alla data del 10 marzo il produttore deve denunciare nella stessa data la quantità di essenza eventualmente già prodotta e il residuo presumibile quantitativo di prodotto da lavorare e il luogo dove essa viene conservata, denunciando entro cinque giorni ogni successivo movimento della stessa.

Il produttore o chi abbia titolo per disporre dell'essenza deve conferirla all'ammasso nel luogo e nel tempo che gli saranno indicati dal Consorzio.

È vietato trasportare essenza di bergamotto senza la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione deve risultare da apposita bolletta rilasciata dal Consorzio, che deve accompagnare la merce.

ART. 5.

All'atto del conferimento all'ammasso il Consorzio preleva cinque campioni dell'essenza consegnata da ciascun conferente. Due campioni devono essere chiusi col sigillo del Consorzio e tre del conferente, che ne ritira i primi due, mentre gli altri vengono trattenuti dal Consorzio.

L'essenza conferita è sottoposta ad analisi di purezza, da eseguirsi su uno dei tre campioni del Consorzio dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi di Reggio Calabria. Il risultato dell'analisi, che deve accertare anche il contenuto in eteri dell'essenza e gli eventuali difetti, deve essere comunicato al conferente a cura del Consorzio successivamente alle determinazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8.

ART. 6.

Le partite di essenza di particolare pregio possono su richiesta avanzata dai produttori, nel modo e tempo stabiliti per ogni campagna, essere accantonate dal Consorzio, che se conveniente commercializzerà dette partite a favore delle ditte comunicate dai produttori interessati. Le quantità eventualmente accantonate non possono superare il 20 per cento del prodotto ammassato. Di questo 20 per cento, un terzo deve rimanere a disposizione del Consorzio per la costituzione di masse merceologicamente pregiate.

ART. 7.

Le partite di essenza consegnate all'ammasso da ciascun conferente saranno classificate, secondo la loro qualità, con la attribuzione di coefficienti numerici. A tal fine sarà attribuito il coefficiente 1 alle partite la cui qualità, valutata in base alle caratteristiche organolettiche, al contenuto in eteri e alla conservabilità del prodotto, corrisponda a quella media della produzione dell'annata. Le altre partite saranno classificate con coefficienti varianti da un minimo di 0,90 ad un massimo di 1,10, in relazione al distacco della loro qualità dalla media.

Alla classificazione provvede, previo esame dei campioni del prodotto, entro sei mesi dal conferimento, un'apposita commissione di valutazione merceologica, composta:

- a) dal presidente del Consorzio o da un suo delegato che la presiede;
- b) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria o da un funzionario dallo stesso delegato;
- c) dal direttore della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi, o da un funzionario dallo stesso delegato;
- d) da quattro bergamotticoltori tra i quali un colono nominati dal consiglio di amministrazione del Consorzio;
- e) da due esperti della qualificazione delle essenze nominati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e di Messina.

La Commissione dura in carica un anno, dal 1° dicembre al 30 novembre. I componenti di cui alle lettere d) ed e) non possono essere riconfermati per più di due anni consecutivi.

ART. 8.

Ai fini della determinazione della qualità media della produzione dell'annata non si tiene conto delle essenze di cui all'articolo 10, né di quelle che presentino difetti dipendenti dalla qualità dei frutti lavorati o da cattiva lavorazione o cattiva conservazione dell'essenza e suscettibili di diminuire notevolmente il valore commerciale del prodotto. Per tali essenze non si fa luogo alla classificazione di

cui al precedente articolo 7, ma sarà stabilito dalla commissione di cui allo stesso articolo un coefficiente di svalutazione, comunque non superiore al 35 per cento, ovvero al 75 per cento se trattasi di essenze di cui al citato articolo 10 comprensivo delle spese di distillazione. La relativa deliberazione deve essere comunicata al conferente entro 30 giorni.

ART. 9.

Il coefficiente di qualità attribuito a ciascuna partita dovrà essere comunicato unitamente al risultato dell'analisi e ai dati organolettici a cura del Consorzio al conferente entro dieci giorni dalla relativa determinazione.

Il conferente ha facoltà di ottenere la revisione del certificato di analisi, assunto a base della successiva valutazione del coefficiente di qualità, attribuito a ciascuna partita, da effettuarsi a sue spese su uno dei campioni in suo possesso, presso un istituto di Stato scelto di comune accordo e in mancanza di tale accordo presso il Laboratorio centrale della direzione generale delle dogane.

ART. 10.

Le essenze che non siano dichiarate pure saranno distillate a cura del Consorzio. Quelle dichiarate in possesso di caratteri o dati anormali saranno ugualmente distillate quando, in seguito al giudizio della commissione o a quello definitivo, non possano essere utilizzate nello stato in cui siano state conferite. Il Consorzio può formare con le essenze conferite masse merceologicamente qualificate.

ART. 11.

Il Consorzio risponde del prodotto ammassato, della sua conservazione e si premunisce da eventuali danni per causa di forza maggiore mediante assicurazione.

Si passa all'articolo 12 che è così formulato:

ART. 12.

Il Consorzio può riservare per la vendita ai commercianti del ramo e alle cooperative di produttori una parte della essenza ammassata, che potrà esere liberamente commerciata in Italia ed all'estero.

Il deputato Frasca svolge un suo emendamento interamente soppressivo. Il deputato Fiumanò dà ragione di un suo emendamento aggiuntivo in fine di un comma, in cui si precisa che la parte di essenza ammassata che il Consorzio può riservare per la vendita ai commercianti del ramo e alle cooperative di produttori non potrà superare un terzo dell'essenza totale ammassata. Relatore e Governo sono contrari ad ambedue gli emendamenti.

Per dichiarazione di voto, i deputati Capua e Antonino Tripodi sono contrari all'emendamento Fiumanò in quanto trattasi di problema già discusso e risolto in sede di Comitato ristretto; il deputato Miceli è favorevole all'emendamento Fiumanò.

Il deputato Frasca ritiene che debba essere il Consorzio a decidere di volta in volta se e come affidare ai commercianti la commercializzazione del prodotto. Per non creare ostacoli sarebbe stato anche disposto ad accettare la formulazione dell'articolo 12, ma dato che i comunisti risollevano il problema con uno specifico emendamento, ritiene più opportuno sopprimere l'articolo in questione, come ha proposto con il suo emendamento.

Il deputato Fiumanò, per dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo Frasca, ritiene che l'accoglimento di tale emendamento peggiorerebbe la situazione sovvertendo uno dei principi fondamentali del provvedimento; in effetti, come caso limite, il Consorzio potrebbe anche affidare ai commercianti privati la commercializzazione dell'intero prodotto ammassato.

La Commissione respinge i due emendamenti Frasca e Fiumanò ed approva l'articolo 12 nel testo del Comitato ristretto più sopra riportato. La Commissione approva poi i seguenti articoli dal 13 al 19, ai quali non sono stati presentati emendamenti:

ART. 13.

I prezzi di vendita delle essenze di bergamotto sono determinati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

ART. 14.

Tutta l'essenza posta in vendita dal Consorzio del bergamotto deve essere confezionata in recipienti sigillati a stagno dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi di Reggio Calabria, che esegue il controllo analitico secondo le norme del decreto ministeriale 18 novembre 1930.

Gli imballaggi esterni ai recipienti devono essere sigillati a cura del Consorzio, con il marchio del Consorzio stesso. È vietato ai rivenditori rimuovere o alterare il sigillo o il marchio.

Allo scopo di evitare adulterazioni delle essenze le partite di miscele di olio essenziale, i miscugli per profumeria e il nero di bergamotto, accompagnate rispettivamente dal certificato di analisi della Stazione sperimentale su indicata, debbono essere ammassate presso il Consorzio che ne decide, a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione, il più opportuno impiego.

Il valore di dette partite sarà deliberato dal consiglio di amministrazione sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria.

ART. 15.

Il ricavato della vendita dell'essenza, dedotte le spese di gestione dell'ammasso e gli eventuali ammortamenti degli impianti, sarà dal Consorzio distribuito ai conferenti, assegnando per ciascuna partita con coefficiente di qualità uguale ad 1 una somma corrispondente al prezzo medio, diminuita della competente aliquota delle dette spese di gestione, e per le altre partite somme maggiori o minori in proporzione dei rispettivi coefficienti.

Per le essenze di cui al precedente articolo 8 sarà assegnata una somma corrispondente al suddetto prezzo medio ridotto del coefficiente di svalutazione di cui allo stesso articolo.

Il riparto finale si effettua mediante rendiconto generale approvato dal consiglio di amministrazione del Consorzio e ratificato dagli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 16.

Il Consorzio del bergamotto su proposta del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea e ratificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può imporre ai singoli consorziati un prelevamento sul ricavato dalla vendita del prodotto ammassato, comunque non superiore al 2 per cento, per costituire un fondo di riserva da utilizzarsi ai fini istituzionali.

ART. 17.

L'inadempimento all'obbligo di conferire l'essenza di bergamotto all'ammasso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che vari da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento dell'intero valore del prodotto sottratto al conferimento. Quando non sia possibile determinare altrimenti la quantità sottratta all'ammasso, la medesima viene considerata corrispondente ad una misura tra un minimo di 50 chilogrammi ed un massimo di 100 chilogrammi per ettaro in rapporto alla produzione media dell'annata, secondo i rilevamenti statistici annuali effettuati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente.

Il commerciante che acquista essenza di bergamotto non confezionata a norma del primo comma dell'articolo 14, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore alla quarta parte né superiore alla metà dell'intero valore del prodotto acquistato.

Il conduttore di bergamotto che omette la denuncia di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5 mila a lire 15 mila per ettaro di superficie coltivata a bergamotto a cui la omissione si riferisce. Ad analoga sanzione è soggetto il conduttore di bergamotto che faccia una denuncia preventiva di frutti inferiore di oltre un terzo rispetto al quantitativo risultante da stima disposta dal prefetto di Reggio Calabria.

Chiunque ceda frutti di bergamotto senza adempiere in tutto o in parte all'obbligo di denuncia di cui al terzo comma dell'articolo 3 è soggetto, oltre che alla sanzione prevista nel primo comma del presente articolo, ad altra sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 300 a lire mille per ogni quintale di frutto ceduto e non denunciato.

Il produttore di essenza di bergamotto che omette la denuncia di cui all'articolo 4, primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire 1.500 per ogni chilogrammo di essenza non denunciata. La sanzione è ridotta di un decimo se la denuncia è fatta tardivamente ma non oltre il 31 marzo.

L'inadempimento all'obbligo previsto ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad un quinto né superiore al terzo del valore dei frutti non denunciati.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto senza avere ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 ultimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 a lire mille per ogni chilogrammo di essenza trasportata.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto non accompagnata dalla bolletta da cui risulta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 ultimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire 5.000.

Il rivenditore che rimuove o altera il sigillo o il marchio apposto dal Consorzio agli imballaggi contenenti essenze di bergamotto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire. 200.000.

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nei precedenti commi non si trasmette agli eredi.

ART. 18.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento delle relative violazioni è demandata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che accertate le infrazioni debbono:

- 1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;
- 2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro 30 giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;
- 3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto di Reggio Calabria.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso l'ufficio del registro di Reggio Calabria con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto di Reggio Calabria, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali la ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. La opposizione si propone mediante ricorso.

Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di 20 giorni, e dispone la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

ART. 19.

I detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro quindici giorni dalla predetta data, le quantità dell'essenza ed a conferire la medesima secondo le indicazioni del Consorzio stesso.

Per le inadempienze relative alla denuncia ed al conferimento previsti dal precedente comma, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 17, quinto e primo comma.

Il deputato Girolamo Tripodi dà ragione del seguente articolo aggiuntivo dopo l'articolo 19:

ART. 19-bis.

« Ogni socio del Consorzio ha diritto ad un solo voto in occasione delle assemblee del Consorzio ».

Il relatore Imperiale precisa che, personalmente sarebbe favorevole al voto *pro capite*, ma che non può accettare l'emendamento perché esso sconvolgerebbe il sistema, non solo di questa legge. Il Governo è contrario.

Per dichiarazione di voto i deputati Antonino Tripodi e Capua annunciano che voteranno contro; Frasca e Miceli voteranno a favore. La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo e passa all'articolo 20 che è così formulato:

ART. 20.

- Il consiglio di amministrazione del Consorzio è così composto:
- 1) dal presidente, nominato con apposito decreto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- 2) dai seguenti membri nominati con decreto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:
- a) nove membri eletti dall'assemblea del Consorzio tra i soci proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Tale elezione deve svolgersi con voto limitato a sei preferenze sulla lista di nove candidati. Alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno attribuiti sei seggi, mentre alla seconda andranno i residui tre seggi;
- b) tre membri eletti da separata assemblea dei coloni miglioratari e parziari, dei mezzadri e dei compartecipanti in natura;
- c) il presidente dell'ente di sviluppo o un suo delegato;
- d) due esperti del settore designati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria e Messina:
- e) due funzionari, almeno di grado sesto, nominati rispettivamente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Lo statuto può prevedere la partecipazione di membri con funzioni consultive.

Il deputato Frasca dà ragione di un suo emendamento al primo comma con cui propone che il Presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio sia nominato a maggioranza assoluta di voti dal consiglio stesso. Svolge poi un altro suo emendamento, sempre al primo comma, con cui propone che del consiglio di amministrazione facciano anche parte 12 membri eletti dall'assemblea del Consorzio; tale elezione dovrebbe svolgersi con voto limitato a otto preferenze su una lista composta da 12 candidati; alla lista che avrà ottenuto i maggiori voti saranno attribuiti otto seggi ed a quella immediatamente successiva quattro seggi. Svolge infine un suo terzo emendamento con cui propone che i due funzionari nominati dal ministro del commercio con l'estero e da quello dell'agricoltura, quali membri del consiglio di amministrazione del Consorzio, abbiano soltanto funzioni consultive.

Il deputato Fiumanò svolge quattro suoi emendamenti al primo comma con cui propone rispettivamente: che i nove membri eletti dall'assemblea del Consorzio siano scelti tra i soci proprietari e conduttori non coltivatori; che una separata assemblea di conduttori coltivatori diretti elegga tre membri in seno al consiglio di amministrazione del Consorzio; che i coloni miglioratari e parziari, i mezzadri e i compartecipanti in natura abbiano quattro rappresentanti invece di tre; che i funzionari ministeriali nominati in seno al consiglio di amministrazione abbiano solo funzoni consultive.

Il relatore Imperiale dà ragione di un suo emendamento con il quale propone che ciascun membro del consiglio di amministrazione duri in carica quattro anni. Su tutti gli altri emendamenti presentati esprime parere contrario; il Governo concorda, dichiarandosi favorevole all'emendamento del relatore.

Per dichiarazione di voto, il deputato Fiumanò rileva che se i due funzionari ministeriali venissero ammessi in seno al consiglio di amministrazione del Consorzio a pieno titolo, i comunisti potrebbero essere indotti a rivedere il loro atteggiamento nei riguardi del provvedimento in esame. Il Sottosegretario Antoniozzi precisa che su tale problema egli doverosamente si è fatto portavoce in seno alla Commissione di una richiesta formale avanzata dal ministro del commercio con l'estero. Si rimette tuttavia alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Imperiale e quello Fiumanò, quest'ultimo di contenuto identico al terzo emendamento Frasca, sui poteri dei funzionari ministeriali, dopo aver respinto tutti gli altri emendamenti. Approva quindi l'articolo 20 così modificato:

ART. 20.

Il consiglio di amministrazione del Consorzio è così composto:

- 1) dal presidente, nominato con apposito decreto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- 2) dai seguenti membri nominati con decreti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:
- a) nove membri eletti dall'assemblea del Consorzio tra i soci proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Tale elezione deve svolgersi con voto limitato a sei preferenze sulla

lista di nove candidati. Alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno attribuiti sei seggi, mentre alla seconda andranno i residui tre seggi;

- b) tre membri eletti da separata assemblea dei coloni miglioratari e parziari, dei mezzadri e dei compartecipanti in natura;
- c) il presidente dell'ente di sviluppo o un suo delegato;
- d) due esperti del settore designati rispettivamente dalle camere di commercio industria e agricoltura di Reggio Calabria e Messina;
- e) due funzionari, almeno di grado sesto, nominati rispettivamente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni consultive.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Lo statuto può prevedere la partecipazione di membri con funzioni consultive.

Ciascun membro del consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Si passa all'articolo 21 che è del seguente tenore:

ART. 21.

Il collegio sindacale è così composto:

- 1) dal presidente;
- 2) da due membri effettivi;
- 3) da due membri supplenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nomina il presidente e un membro effettivo.

L'assemblea nomina gli altri membri, scegliendo quello effettivo tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Il relatore Imperiale svolge un suo emendamento con cui propone di sopprimere all'ultimo comma le parole da: « scegliendo... » fino alla fine. Il Governo è favorevole. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 21 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 21.

Il collegio sindacale è così composto: dal presidente, da due membri effettivi, da due membri supplenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nomina il presidente e un membro effettivo. L'assemblea nomina gli altri membri. La Commissione approva quindi l'articolo 22 al quale non sono stati presentati emendamenti che è così formulato:

ART. 22.

È concesso al Consorzio del bergamotto un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di anni 5, decorrenti dal 1969, per consentirgli di provvedere al riequilibrio e alla normalizzazione del mercato dell'essenza.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore Imperiale svolge un suo articolo aggiuntivo che prende il numero 23 così formulato:

ART. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Governo è favorevole. La Commissione approva, e passa alla norma finale transitoria che è del seguente tenore:

ART. 24.

L'essenza di bergamotto invenduta e giacente presso i magazzini del Consorzio, relativa alle campagne di produzione 1966-67 e 1967-68 può essere immessa al consumo soltanto nei limiti quantitativi che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non comportino turbative al normale equilibrio del mercato della essenza.

La trasformazione dei quantitativi residui dell'essenza di cui al precedente comme dovrà avvenire sotto il controllo di una commissione costituita: dal presidente del Consorzio o un suo delegato, dal direttore della Stazione sperimentale e dall'ispettore provinciale agrario.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il commissario governativo indice l'assemblea generale dei consorzisti per la nomina dei membri di propria competenza di cui agli articoli 20 e 21. Inoltre predispone entro tale termine le norme

statutarie da sottoporre all'approvazione della assemblea e quindi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla sua prima riunione il consiglio di amministrazione, sulla base di relazione presentata dal commissario governativo, predisporrà le proprie conclusioni sulle cause che hanno determinato la situazione di crisi in cui il Consorzio è venuto a trovarsi. Tali conclusioni dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il relatore Imperiale propone di premettere al primo comma, salvo coordinamento, il seguente comma: « Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo, in luogo del coefficiente contemplato nello statuto vigente che assegna ad essi fino a 35 voti, sarà assegnato un coefficiente massimo di quattro voti ».

Il deputato Antonino Tripodi svolge un suo emendamento aggiuntivo di un comma, dopo il primo, con cui propone che siano rispettati i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il deputato Frasca dà ragione di un suo emendamento interamente sostitutivo dell'ultimo comma, con cui propone che il consiglio di amministrazione del Consorzio, sin dalla sua prima riunione, accerti lo stato di consistenza dell'ente, redigendo apposito verbale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea del consorzio stesso; la nuova gestione sarà separata da quella precedente.

Il relatore Imperiale dà ragione di un suo emendamento all'ultimo comma con cui propone di aggiungere dopo le parole « proprie conclusioni » le altre: « sulla situazione amministrativa delle passate gestioni e ». Si dichiara contrario agli emendamenti Tripodi Antonino e Frasca. Il Governo è contrario agli stessi emendamenti e favorevole ai due presentati dal relatore. Si passa alle votazioni.

Il deputato Fiumanò voterà contro l'emendamento Tripodi Antonino perché esso svuoterebbe la legge della sua efficacia, perlomeno nel primo anno di applicazione. Voterà a favore dell'emendamento Frasca perché esso risponde ad una richiesta più volte avanzata dai comunisti. I deputati Capua e Antonino Tripodi si asterranno sull'emendamento Frasca, contro il quale voterà invece il deputato De Leonardis.

Il deputato Antonino Tripodi ritira il suo emendamento.

La Commissione approva i due emendamenti del relatore e respinge quello Frasca.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Il deputato Fiumanò, precisato che i comunisti non sono favorevoli all'ammasso obbligatorio anche per le negative esperienze del passato, ricorda che il suo gruppo ha preso parte attivamente ai lavori del Comitato ristretto nella speranza di modificare sostanzialmente il provvedimento in esame. Dato però che alcune esigenze fondamentali sono state pretermesse, il suo gruppo voterà contro.

Il deputato Frasca ricorda che i socialisti del PSI sono senza riserve per l'ammasso obbligatorio e per il consorzio obligatorio, non perché intendono sostenere il principio della coattività della cooperazione, ma in considerazione dell'importanza che il bergamotto riveste per la provincia di Reggio Calabria. Sin dalla prima seduta della Commissione dedicata al problema in esame egli ha chiesto ed ottenuto che il Comitato ristretto ascoltasse in via non formale qualificati rappresentanti di tutti i settori interessati al bergamotto. Dalla loro testimonianza si è potuto dedurre che il Consorzio è entrato in crisi negli anni passati a causa di cattiva amministrazione e di eccessiva politicizzazione della sua attività. Ringrazia il relatore per i suoi lodevoli e lunghi sforzi che però non sono valsi ad accogliere alcune richieste fondamentali da lui espresse. Per esempio, i coloni non sono diventati, come era auspicabile, i protagonisti del Consorzio; inoltre si opera una deplorevole confusione tra il vecchio e il nuovo consorzio. Per queste ragioni si asterrà nella votazione finale.

Il deputato Capua ricorda che i liberali sono in linea di massima contrari ai consorzi obbligatori. Sin dalle prime battute del Comitato ristretto, egli si è accorto che il provvedimento marciava sul binario di un evidente accordo tra democrazia cristiana e sinistre. Ha combattuto molto perché venissero moderate alcune disposizioni eccessive, non riuscendo però a raggiungere interamente il suo obiettivo. Tuttavia, per senso di responsabilità, si asterrà nella votazione.

Il deputato Antonino Tripodi, dopo aver smentito un'allusione del deputato Frasca sul fatto che il MSI avrebbe fatto da supporto al Governo nel corso della preparazione del provvedimento in esame, ritiene che con le norme che si stanno per varare si rischierà la politicizzazione o peggio la « partitizzazione » del Consorzio. Annuncia la sua astensione.

Il deputato Rocco Minasi voterà contro. La Commissione approva la norma finale transitoria, modificata con gli emendamenti approvati, più sopra indicati, che risulta così formulata.

ART. 24.

Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo, in luogo del coefficiente contemplato nello statuto vigente che assegna ad essi sino a 35 voti, sarà assegnato un coefficiente massimo di quattro voti.

L'essenza di bergamotto invenduta e giacente presso i magazzini del Consorzio, relativa alle campagne di produzione 1966-67 e 1967-68 può essere immessa al consumo soltanto nei limiti quantitativi che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non comportino turbative al normale equilibrio del mercato della essenza.

La trasformazione dei quantitativi residui dell'essenza di cui al precedente comma dovrà avvenire sotto il controllo di una commissione costituita: dal presidente del Consorzio o un suo delegato, dal direttore della Stazione sperimentale e dall'ispettore provinciale agrario.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il commissario governativo indice l'assemblea generale dei consorzisti per la nomina dei membri di propria competenza di cui agli articoli 20 e 21. Inoltre predispone entro tale termine le norme statutarie da sottoporre all'approvazione della assemblea e quindi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla sua prima riunione il consiglio di amministrazione, sulla base di relazione presentata dal commissario governativo, predisporrà le proprie conclusioni sulla situazione amministrativa delle passate gestioni e sulle cause che hanno determinato la situazione di crisi in cui il Consorzio è venuto a trovarsi. Tali conclusioni dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Presidente dà lettura del seguente ordine del giorno presentato dai deputati Fiumanò, Frasca, Imperiale, Girolamo Tripodi:

« La Commissione Agricoltura,

considerata l'eccezionalità del provvedimento che istituisce l'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto e che prevede l'intervento finanziario dello Stato a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria nella misura notevole di 1.500 milioni;

tenuto conto della presenza di un'alta rendita parassitaria nel settore della produzione agrumaria e in particolare in quello del bergamotto e delle negative conseguenze per l'ammodernamento agricolo e lo sviluppo delle zone agricole interessate della provincia di Reggio Calabria; tenuto conto che, malgrado l'intervento del lavoro colonico sia prevalente nel processo produttivo rispetto a quello dei proprietari concedenti, la quota colonica non supera la misura del 28 per cento del prodotto e ciò comporta grave disagio economico per le migliaia di coloni ed è una delle cause della fuga di essi dalle campagne, di emigrazione fuori dalla regione calabrese e di aggravamento ulteriore delle condizioni socio-economiche della Calabria;

considerato che, già in occasione della agitazione sindacale dei coloni dell'agrumeto del reggino nell'annata 1964-65, il Ministro dell'agricoltura dell'epoca aveva assunto incarico di mediazione nella trattativa per la stipula del rinnovo del capitolato colonico risalente ad epoca fascista;

fa voti al Governo

affinché voglia esperire ogni iniziativa intesa a favorire la trattativa sindacale per la stipula di un nuovo capitolato colonico e migliorare le condizioni sociali dei coloni dell'agrumeto del reggino anche con l'elevamento della quota colonica almeno al 50 per cento del prodotto ».

Il Sottosegretario Antoniozzi fa notare che non è questa la sede competente per un simile ordine del giorno; tuttavia lo accetta a titolo di raccomandazione.

La Commissione approva infine a scrutinio segreto il provvedimento nel testo più sopra riportato e con il seguente titolo: « Norme sul Consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

INDUSTRIA (XII)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969, ORE 9,30. — Presidenza del Vicepresidente Longoni.

La Commissione procede alla elezione del Presidente.

Risulta eletto il deputato Stefano Servadei.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

CONVOCAZIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Venerdì 5 dicembre, ore 10.

Comunicazioni del Presidente.

III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Venerdì 5 dicembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero (Modificato dalla III Commissione permanente del Senato) (1350-B) — (Parere della V Commissione) — Relatore: Cariglia.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari (1716);

Corri ed altri: Modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli esteri (1829);

— (Parere della I e della V Commissione)
— Relatore: Scalfaro.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Marocco sui trasporti aerei,

concluso a Roma l'8 luglio 1967 (1713) — (Parere della X Commissione) — Relatore: Marchetti;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche con protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968 (1724) — (Parere della IV Commissione) — Relatore: Foderaro.

III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Mercoledì 10 dicembre, ore 10.

COMITATO PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE.

Audizione di funzionari dell'INPS, INAM e INAIL.

X COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti)

Mercoledì 10 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1688) — Relatore: Marraccini — (Parere della I e della V Commissione).

Discussione della proposta di legge:

Bressani e Belci: Ammortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di

ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (230-B) — Relatore: Mancini Antonio — (Parere della V Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulle proposte di legge:

COVELLI: Provvedimenti a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per quanto concerne l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, la concessione speciale C per i viaggi sulle ferrovie dello Stato e l'assistenza malattia ai figli maggiorenni, conviventi ed a carico del titolare (73) — (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Bianchi Gerardo;

PAZZAGLIA e DE MARZIO: Facilitazioni di viaggio a favore degli emigrati (*Urgenza*) (154) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Bianchi Gerardo.

Parere sulle proposte di legge:

IANNIELLO: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (390);

FOSCHINI: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (918);

— (Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Bianchi Gerardo.

Parere sulle proposte di legge:

IANNIELLO: Norme a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assimilabili agli ex combattenti (871) — (Parere alla VII Commissione) — Relatore: Salomone.

ZAPPA: Norme per la prevenzione e la tutela della incolumità fisica del personale addetto al maneggio o al trasporto di denaro e valori (904) — (Parere alla II Commissione) — Relatore: Ianniello;

FODERARO: Riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell'Ente autotrasporti merci (EAM) dal personale passato alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della aviazione civile (1099) — (Parere alla I Commissione) — Relatore: Russo Ferdinando;

Mancini Antonio: Norme per l'inquadramento del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile nei ruoli della carriera di concetto della stessa amministrazione (1105) — (Parere alla I Commissione) — Relatore: Amodio.

Parere sulle proposte di legge:

Protti: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (1126);

Bertoldi ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (1143);

— (Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Brizioli.

Parere sulle proposte di legge:

Foschi ed altri: Provvidenze in favore dei lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne (1364) — (Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Scianatico;

Bernardi: Provvidenze a favore del personale della direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione proveniente da altri enti (1500) — (Parere alla I Commissione) — Relatore: Russo Ferdinando;

BIAGIONI ed altri: Modificazioni alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci (1752) — (Parere alla I Commissione) — Relatore: Russo Ferdinando;

Roberti ed altri: Riapertura dei termini di perenzione di cui all'articolo 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza a favore del personale di volo (1778) — (Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Amodio;

SARGENTINI: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato con legge 27 aprile 1962, n. 231, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (1947) — (Parere alla IX Commissione) — Relatore: Merli;

Roberti ed altri: Orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti (280) — (Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Marraccini;

DI PRIMIO e Tocco: Provvedimenti per il personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1017) — (Parere alla I Commissione) — Relatore: Bianchi Gerardo;

Foderaro e Caiazza: Rivalutazione dell'anzianità maturata nelle forze armate e nei corpi di polizia dai sottufficiali e appuntati passati all'impiego civile (22) — (Parere alla I Commissione) — Relatore: Salomone;

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 10 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini (2000) — Relatore: Pisicchio — (Parere della IV, della V e della XII Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) — (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Piccinelli.

Parere sulla proposta di legge:

EVANGELISTI: Applicazione dell'articolo 20, comma secondo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente ruoli speciali transitori

nell'Amministrazione dello Stato, agli operai in pensione della Difesa, passati in ruolo prima del 1º luglio 1956 (1243) — (Parere alla I Commissione) — Relatore: Mancini Vincenzo.

RELAZIONI PRESENTATE

Commissioni riunite VIII e IX (Istruzione e Lavori pubblici):

Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, recante norme integrative e modificazioni della legge 28 luglio 1967, n. 641, sulla edilizia scolastica e universitaria (1956);

BOFFARDI INES ed altri: Modifica dell'articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, contenente nuove norme per l'edilizia scolastica (1577).

- Relatore: Calvetti.

V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali):

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1968 (Approvato dal Senato) (1988) — Relatore: Giordano.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.